

FORUM NAZIONALE



ANTIUSURA BANCARIA
TUTELA CONSUMATORI e CONTRIBUENTI

Presidente On.le Dott. Domenico Scilipoti

ILLUSTRISSIMO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di [REDACTED]

Il sottoscritto **On.le Dr. Domenico Scilipoti**, nato il 26.08.1957 a Barcellona Pozzo di Gotto e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) alla Via [REDACTED], sia nella qualità di **Parlamentare della Repubblica italiana**, in forza al gruppo dell'Italia Dei Valori, sia quale **Presidente Nazionale del Forum Antiusura Bancaria, tutela Consumatori e Contribuenti**,

ESPONE e DENUNCIA

quanto segue.

PRODROMI

La **legge 154/92, articoli 4 e 5, sulla trasparenza bancaria**, poi trasfusa nel successivo precitato **Testo Unico Bancario**, ha reso “... **nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse ...**”, disponendo che i contratti bancari, debbono “...**indicare il tasso di interesse ed ogni prezzo e condizione praticati...**”.

Il Testo Unico Bancario del 1993, sconosciuto alla sterminata massa di correntisti, ma non alle Banche, ha regolato, in maniera oltremodo chiara ed insuscettiva di equivoci sul punto, le modalità con le quali le Banche avrebbero dovuto provvedere alla **sostituzione dei tassi di interesse fino ad allora applicati** e facenti riferimento alle condizioni praticate usualmente sulla piazza, c.d. “**uso piazza**”.

Per effetto delle indicate norme, **tutte le Banche** avrebbero dovuto compulsare la **rinegoziazione dei precedenti contratti indeterminati ed ancora in atto** (si confronti l'articolo 161 comma sesto del TUB), e, per i nuovi rapporti,

avrebbero dovuto stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi che degli altri costi applicati.

Ciò avrebbe comportato la **restituzione, in favore dei correntisti**, dei maggiori interessi (cosiddetti ***ultralegali***) - con tutte le spese e commissioni non espressamente pattuite in forma scritta - applicati fino all'entrata in vigore della Legge 154/92, corrispondenti **a svariati miliardi di Euro, che dovevano gravare sui bilanci delle Banche stesse.**

Alla luce delle risultanze emerse nei procedimenti giudiziari civili, instaurati al fine del recupero degli ***interessi ultra legem*** e di opposizione alle azioni monitorie inopinatamente promosse dagli Istituti bancari, emerge in maniera evidente come **la pressoché totalità degli Istituti di Credito non si è MAI uniformata alle statuizioni del TUB, che sanciscono, come detto, la nullità degli interessi "uso piazza".**

Calcolando i rischi ed i guadagni, appare evidente come **la scelta delle Banche, di non uniformarsi ai precetti indicati dal TUB**, ha comportato, da un lato, **l'appropriazione in proprio favore di ingenti capitali**, per **miliardi di Euro**, dall'altro, **l'instaurarsi di contenziosi civili che, qualora tempestivamente proposti, hanno comportato e comportano un irrilevante obbligo risarcitorio in capo agli Istituti stessi.**

Appare di elementare comprensione il fatto che, a fronte di tale deduzione, **alle Banche sia convenuto non applicare la legge, e tanto hanno fatto consapevolmente**, in danno soprattutto dei consumatori e delle piccole e medie imprese, con ripercussioni sull'intera economia nazionale, allo scopo evidente di conseguire immensi profitti.

La metodica impiegata dalle Banche aderenti all'ABI, in attuazione di un verosimile accordo che li ha visti applicare le medesime procedure illecite, per ottenere il massimo profitto in danno dei propri correntisti è stata duplice:

- 1) **Da una parte eludendo semplicemente le norme bancarie del '92 e del '93, ed appropriandosi indebitamente, come detto, di miliardi di Euro;**
- 2) **Dall'altra, per tacitare le proteste degli utenti, hanno utilizzato come mezzo di pressione i privilegi normativi che detengono in forma esclusiva:**

- a) hanno utilizzato l'istituto della **segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia**, che è stato invero creato per il raggiungimento di un interesse pubblico volto a consentire agli Istituti bancari di valutare la solvibilità dei richiedenti il credito, quindi per abbattere i propri rischi nel prestare denaro. Di fatto, la segnalazione alle Centrali dei Rischi, ed **anche la mera minaccia di essa**, viene utilizzata dalle Banche come efficace **mezzo di pressione**, mediante il quale hanno assoggettato ed assoggettano i propri clienti ai loro dicta soverchianti per costringerli al **pagamento di somme, come detto, non dovute**;
- b) si sono anche avvalsi delle dichiarazioni rilasciate dai propri "interessati" Dirigenti, ai sensi **dell'articolo 50 del decreto legislativo numero 385/93 (Testo Unico bancario)**, per ottenere il rilascio di **Decreti Ingiuntivi esecutivi**. Difatti, in base alla riferita norma, è **sufficiente la mera attestazione** di veridicità e liquidità del credito effettuata da un **funzionario bancario**, affinché il Giudice adito conceda **decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi**.

Alla luce delle migliaia di sentenze civili che hanno visto e vedono le Banche soccombenti, tali dichiarazioni sono risultate false **già solo per la costante violazione delle riferite leggi bancarie sulla nullità** delle clausole uso piazza, che i Funzionari e Dirigenti autori delle attestazioni di veridicità non potevano non conoscere.

Tale pratica ha **consentito e consente alle Banche di realizzare profitti illeciti smisurati**, cagionando **danni gravi ed in molti casi irreparabili a milioni di famiglie, piccole imprese, artigianali e commercianti**, ed una **crescente diseconomia su scala nazionale**.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge antiusura, numero 108/96, tali illecite appropriazioni hanno **comportato il supero dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati**.

La violazione sistematica delle leggi bancarie **non poteva essere sconosciuta ai Consiglieri di Amministrazione delle Banche, così come a quanti è stata delegata, negli anni, la responsabilità delle direttive generali**, in quanto, come detto, le mancate rinegoziazioni ed i conseguenti sforamenti dei tassi

soglia hanno comportato un **beneficio diretto e sostanziale sui bilanci degli Istituti di Credito e sui compensi milionari degli amministratori.**

Detti comportamenti **appaiono tanto più gravi in quanto posti in essere da soggetti istituzionalmente delegati al credito legale**, i quali, oltre a **violare deliberatamente le leggi bancarie**, avrebbero oltraggiato i più elementari principi etici e morali, di solidarietà e correttezza professionale, **per conseguire esclusivamente il massimo profitto**, anche mediante l'uso distorto di mezzi formalmente leciti.

Quanto esposto fa emergere il fondato sospetto che, a giudizio di chi scrive, seguendo un identico disegno criminoso, il **CARTELLO** composto dalla quasi totalità delle Banche aderenti all'ABI, **AVREBBE PROGRAMMATO E POSTO IN ESSERE, CON VOLONTA' E COSCIENZA, LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLE NORME BANCARIE ALLO SCOPO DI REALIZZARE SMISURATI GUADAGNI IN DANNO DELLA STERMINATA MASSA DI CORRENTISTI.**

Valga, tra i tanti abusi, lo smisurato aumento delle Commissioni di massimo scoperto – a partire dalla 1997 in poi – accresciutesi rispetto ai puri interessi incamerati dalle Banche, con un incidenza dal 4,48 del '97 al 13,50%, dell'anno 2005: tanto a seguito delle Istruzioni Bankitalia, finalizzate alla rilevazione dei tassi medi, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 /ex 108/96, ove si richiedeva - **A FINI STATISTICI INTERNI** - di scindere il calcolo della CMS dagli altri costi del denaro.

Tale disposizione interna ha costituito la puerile giustificazione delle Banche, in uno con una sorta di “licenza di uccidere”, a che la CMS non rientrasse tra i costi rilevanti per il superamento del tasso soglia!

Finalmente la sentenza “Orsini” della Suprema Corte ha creato il punto fermo – purtroppo tutt'altro che ovvio – tal ché venisse ripristinato anche il principio costituzionale del riconoscimento del rango delle fonti

normative: legge dello stato prevalente rispetto a disposizioni organizzativi del circuito bancario.

o o o o o

Quanto al paradigma normativo applicabile, si chiede che la S.S. voglia verificare ed accertare la possibile esistenza del reato di cui all'art. 416 c.p..

Infatti:

Le BANCHE ricomprese nel CARTELLO, che ha sistematicamente eluso le riferite leggi bancarie, sono TUTTE aderenti all'ABI (Associazione Bancaria Italiana), quindi con un vincolo associativo permanente e continuativo; ciascuna Banca associata era ed è consapevole di violare sistematicamente le citate leggi 154/92 e 385/93;

- ciò, avrebbero programmato con lo scopo evidente di accrescere i propri profitti. Discutiamo, come detto, di MILIARDI di EURO che hanno avuto ed hanno una incidenza immediata e diretta sui bilanci delle Banche associate all'ABI e sui compensi agli Amministratori. Tali violazioni, inoltre, si sono riverberate e si riverberano negativamente sui saldi contabili di uno sterminato numero di correntisti, con ulteriori immensi vantaggi economici, continui e costanti, per le Banche che hanno aderito al programma delittuoso (cfr anche ai decreti ingiuntivi per somme inesistenti ed agli sforamenti vertiginosi dei tassi soglia);
- le Banche aderenti all'ABI per liquidare le spese legali delle poche migliaia di citazioni giudiziarie, conseguenti la realizzazione del progetto criminoso, avrebbero anche costituito un apposito fondo patrimoniale;
- detto sodalizio, è radicato su tutto il territorio nazionale, mediante propri sportelli bancari, ed opera incredibilmente da anni nella assoluta impunità, avendo sviluppato negli anni, una lobby così potente da far credere agli organi inquirenti di operare

“legittimamente”, secondo regolari “procedure bancarie” anche quando la violazione della legge risulta di tutta evidenza;

- è un fatto, che il sistema bancario è affrancata da qualsiasi controllo amministrativo. Né la Banca d'Italia, unico caso al mondo di Istituto Centrale al 100% di proprietà delle Banche ha il potere di controllare le spiegate attività illecite;
- sempre attraverso l'ABI, detto sodalizio ha promosso con il Ministero della Giustizia un protocollo di intesa, per sviluppare il processo civile telematico nei Tribunali italiani e lo ha **interamente finanziato, a fondo perduto**, mettendo a disposizione pochi milioni di Euro. Tale iniziativa, appare un evidente conflitto di interesse e fa emergere il sospetto che sia stato sostenuto per **acquistare una sorta di impunità giudiziaria**.

I nomi delle Banche, aderenti al cartello che ha sistematicamente violato le leggi bancarie possono essere agevolmente identificati presso i Tribunali Civili che le vedono quotidianamente soccombenti.

Per facilitare la ricerca si possono segnalare i seguenti siti web dove è possibile verificare nonché scaricare un lungo elenco delle Banche **condannate per aver violato le sopradette leggi bancarie:**

- Forum Antiusura Bancaria www.forumantiusura.org;
- Associazione SOS Utenti www.sosutenti.net;
- Associazione SNARP www.snarp.it;
- Il blog di Orsini Emidio, responsabile del Forum antiusura bancaria nel Centro Italia, www.orsiniemidio.it;
- Il blog del Vice Presidente nazionale dell'Adusbef, Avv. Antonio Tanza www.studiotanza.it.

o o o o o

Per quanto esposto e denunciato, ravvisando nelle fattispecie sopraesposte gli estremi di numerosi reati penalmente rilevanti, posti in essere tra più soggetti, allo scopo di commettere più delitti in maniera organizzata ed associata, ai danni di milioni di consumatori, il sottoscritto in proprio e nelle qualità spiegate,

che venga avviata una formale indagine finalizzata ad accertare i fatti esposti, con l'individuazione di eventuali responsabili che hanno posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato, tutti ravvisati nella fattispecie sopraesposta, chiedendo la punizione ai sensi di legge di tutti coloro che ne risultassero essere i responsabili.

In considerazione del pericolo sociale derivante dalle attività poste in essere dagli Istituti di Credito associati all'ABI, che sta determinando la decozione di migliaia di piccole e medie aziende e mietendo vittime tra gli Imprenditori che sempre con maggiore frequenza ravvisano il suicidio come unico mezzo per uscire dai meccanismi infernali nei quali vengono ridotti dalle Banche per debiti inesistenti, lo scrivente

CHIEDE

che le indagini vengano svolte con ogni possibile urgenza.

Con espressa riserva di costituirsi parte civile nei modi e nelle forme che saranno ritenuti più opportuni, e di richiedere la citazione di eventuali responsabili civili;

CHIEDE

altresì di essere informato ai sensi degli articoli 405 e 408 codice di procedura penale nel caso in cui la Signoria Vostra voglia richiedere la proroga delle indagini preliminari o l'archiviazione della presente denuncia, nonché nel caso di eventuale definizione del procedimento per decreto.

Roma, 21 novembre 2010

In fede,

On. Dott. Domenico SCILIPOTI

nelle precisate qualità